



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

2 Area servizi del Territorio
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N.7 DEL25/01/2021

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO N° 14, AI SENSI DELL'ART. 30 E 32 DELLA L.R. 10/11/2014 N.65, FINALIZZATA ALLA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO DECADUTO PER L'ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE URBANISTICA "F4_TER_01 - AREA EX-MACELLI" SITA NEL CAPOLUOGO. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il P.I.T./P.P.R. della Regione Toscana approvato con D.C.R. n. 37 del 27.04.2015;
- il P.T.C.P. della Provincia di Arezzo approvato con D.C.P. n. 72 del 16.05.2000;
- La Del.C.C. n. 25 09.04.2014 con la quale l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini ha approvato il Piano Strutturale;
- la Del.C.C. n. 26 del 09.04.2014 con la quale l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini ha approvato il Regolamento Urbanistico.
- la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il Governo del Territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA);
- la Legge Regionale n.10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 327 del 08 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Premesso che:

- il Comune di Terranuova Bracciolini è dotato dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, redatti ai sensi dell'allora vigente legge regionale 1/2005:
 - **Piano Strutturale(PS)** approvato con DCC n. 25 del 09.04.2014 e successive varianti;
 - **Regolamento Urbanistico(RU)** approvato con DCC n. 26 del 09.04.2014 e successive varianti;
- entrambi gli strumenti sono stati redatti in attuazione dell'allora vigente legge urbanistica regionale (L.R. n.1/2005) e sono stati sottoposti al procedimento di valutazione ambientale Strategica (VAS), conformemente a quanto disposto dal Titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza*) (DGC n. 58/2014);
- l'art. 55 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "*Norme per il governo del territorio*" (oggi articolo 95 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65), dispone che le previsioni del Regolamento Urbanistico relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione "*...sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del regolamento o della modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi*";
- a partire dal 28.05.2019, data di scadenza dei cinque anni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del Regolamento Urbanistico, sono decadute le previsioni soggette a pianificazione attuativa che non hanno trovato attuazione nei cinque anni di vigenza dello strumento, per le quali vige ora il regime di cui all'art. 63 della L.R. 01/2005 ("aree non pianificate");
- la legge regionale n. 65 del 2014 dispone all'art. 222 *Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*, l'obbligo per tali comuni di avviare la formazione di nuovi piani strutturali entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa legge, ovvero dal 27 novembre 2014;
- con le Deliberazioni della Giunta Comunale n.190 e n.191 del 22/12/2020 l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini ha dato formalmente avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale e contestualmente del nuovo Piano Operativo, entrambi ai sensi della L.R. n°65/2014.

Dato atto che:

- il P.S. indirizza al "[...] recupero degli insediamenti artigianali e/o industriali compresi nelle immediate adiacenze o all'interno del tessuto urbano [...]";
- per il comparto F4_TER-01 – "Area ex-macelli" attuabile mediante intervento diretto convenzionato il Regolamento Urbanistico vigente prevede i seguenti interventi:

- “[...] – recupero del 100% della SUL esistente;*
– incremento di 800 m² di SUL nell'intero comparto;
– rapporto massimo copertura 50%.

L'intervento è subordinato a:

- la messa in sicurezza idraulica dell'area;*
- la realizzazione del tratto di pista ciclabile in fregio al torrente Ciuffenna e dell'accessibilità pubblica di accesso all'area compresa tra il torrente ed il comparto;*
- la realizzazione degli interventi a servizio della struttura comunale di cui all'area F3_TER_04, compresa l'acquisizione e cessione della stessa.*

Trattandosi di area limitrofa alla viabilità provinciale eventuali interventi sulla viabilità provinciale e sulle relative fasce di rispetto stradale dovranno essere concordati con la Provincia di Arezzo. Eventuali attività commerciali sono ammesse fino alla categoria di “medie strutture di vendita”.

La previsione sarà attuata mediante intervento diretto convenzionato subordinato all'approvazione di un progetto unitario di intervento, la convenzione disciplinerà la realizzazione e la cessione delle aree pubbliche.

Il piano di riqualificazione urbanistica ambientale è subordinato al parere della commissione del paesaggio. [...]”

- con D.C.C. n. 53 del 30-09-2015 (BURT n.43 del 28.10.2015) è stata approvata la Variante n.03 al comparto in oggetto, redatta al fine di apportare chiarimenti alla misura idraulica di mitigazione del rischio relativa all'area F4_TER-01 ed individuare le aree esterne all'area di trasformazione interessate dalle opere idrauliche, dalla viabilità pubblica e dalla pista ciclabile;
- con la delibera di cui sopra è stato inoltre apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 327/2001 nelle aree interessate dal progetto di mitigazione idraulica del Torrente Ciuffenna, dalla viabilità pubblica e dalla pista ciclabile ;
- in data 28 ottobre 2020 sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in virtù della variante su detta e, pertanto, il vincolo contenuto nella già menzionata variante al R.U. e per il quale non si sia formato il presupposto per la sua attuazione, ha perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 55, commi 4, 5 e 6 della l.r. n. 1/2005 che, per quanto abrogato dalla l.r. n. 65/2014, ritrova applicazione ultrattiva in forza della disciplina transitoria di cui agli artt. 222 e seguenti della l.r. 65/2014;

Preso atto che:

- la L.R. 65/2014 all'art. 238 “*Disposizioni particolari per opere pubbliche*” prevede che:
“[...] Nei casi di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234, sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico all'interno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dall'articolo 224, diverse da quelle

previste dall'articolo 30, con le procedure di cui al titolo II, capo I. [...]“

- ai sensi dell'art. 238 della LR 65/2014 il Comune di Terranuova Bracciolini, trovandosi nel caso di cui all'art. 222 (*Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014*) può adottare varianti urbanistiche del tipo descritto se riferite alla “...previsione e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico...”; la previsione in oggetto, collegata alla realizzazione di opere di interesse pubblico, è quindi compatibile con la disposizione citata;

Richiamati inoltre:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 19-01-2021, “*Atto di indirizzo in merito alla variante semplificata al regolamento urbanistico n° 14, ai sensi dell’ art. 30 e 32 della l.r. 10/11/2014 n.65, finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio decaduto per l’attuazione della previsione urbanistica “F4_Ter_01 – Area Ex-Macelli” sita nel Capoluogo*”, con la quale l’Amministrazione comunale dava mandato agli uffici preposti di procedere alla formazione della variante al Regolamento Urbanistico ai sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio;
- la determinazione n° 126/2021 del 19-01-2021 con la quale venivano nominati il garante dell’informazione e partecipazione, il responsabile del procedimento e di progettisti della Variante n.43 al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 10.11.2014 n. 65 finalizzata alla reiterazione del vincolo espropriativo e alla modifica dello strumento di attuazione della zona “F3_Ter-02 – Area Ex-Macelli”;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi degli artt.18 e 32 della L.R. 65/2014;

Considerato che è interesse dell’Amministrazione Comunale, vista l’importanza strategica dell’area all’interno del contesto urbano di Terranuova Bracciolini, nonché le importanti opere pubbliche ad essa collegate, adoperarsi ai fini dell’attuazione della previsione di cui alla zona “F4_TER_01 – Area Ex-Macelli” riconfermando i vincoli espropriativi di cui all’art.9 del DPR 327/2001 secondo le procedure previste dalle vigenti leggi oltre a modificare l’attuazione della previsione mediante piano attuativo in sostituzione dell’intervento diretto convenzionato oggi previsto.

Visti gli elaborati di variante, allegati e parte integrante del presente provvedimento, redatti dall’ufficio Edilizia Ambiente Urbanistica a firma degli architetti Eleonora Ferrini e Laura Magni in qualità di progettisti incaricati dall’Amministrazione per la progettazione della variante in oggetto:

- Relazione tecnica di variante;
- Elab.01 -N.T.A del R.U. _Stato vigente;
- Elab.02 -N.T.A del R.U. _Stato modificato;

Preso atto che gli elaborati sopra riportati sono stati modificati per la sola parte oggetto di variante;

Confermato che con la presente variante, come meglio descritto nelle Relazioni allegate si procede alla:

- riproposizione del vincolo preordinato all'esproprio, visto la sua scadenza quinquennale al 28.10.2020 come meglio sopra descritto;
- modifica della sola norma di cui all'art.70 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente che prevede nello stato vigente l'attuazione del comparto mediante "*intervento diretto convenzionato subordinato all'approvazione di un progetto unitario di intervento*" e nello stato modificato l'attuazione tramite "*piano attuativo*";

Dato atto che:

- le previsioni contenute nella variante al Regolamento urbanistico comportano l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree che non risultino già di proprietà dell'Amministrazione Comunale o altri di Enti e soggetti pubblici o la reiterazione parziale di vincoli precedentemente apposti e che hanno perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale;
- le aree sopra indicate sono individuate nella Relazione del Responsabile del Procedimento oltre che nel progetto "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico Zona F4_Ter-01 - Area Ex-Macelli*" di cui alla D.G.C. n. 228/2015;

Precisato che per quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la variante al Regolamento urbanistico decorre a partire dall'efficacia dell'atto, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso relativo all'approvazione dello stesso;

Dato atto che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.P.R. n° 327/01, si procederà alla comunicazione dell'avviso di apposizione del vincolo espropriativo mediante comunicazione agli interessati;

Tenuto conto che, ai sensi D.P.R. n° 327/01, la valutazione dell'indennità di esproprio è rimandata all'emanazione del decreto di esproprio, successivo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'approvazione della progettazione definitiva;

Rilevato che, come esplicitato nella relazione del Responsabile del procedimento, la riproposizione del vincolo preordinato all'esproprio connesso alla previsione, di cui alla scheda di fattibilità F4_TER-01, persegue un attuale specifico interesse pubblico in quanto:

- permette di riqualificare l'area prevedendo la possibilità di insediare attività commerciali fino alla categoria di "medie strutture di vendita" oltre alle destinazioni previste dall'art. 70 delle N.T.A. del R.U.;
- è subordinato alla messa in sicurezza idraulica dell'area come dal progetto "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico Zona F4_Ter-01 - Area Ex-Macelli*" di cui alla D.G.C. n. 228/2015. Questo progetto rientra all'interno di studi e progetti per la mitigazione del rischio idraulico sul torrente Ciuffenna che l'Amministrazione ha messo in atto, realizzandoli in stralci, a seguito delle alluvioni del '92 e '93, a partire dal progetto definitivo redatto nel 2003 dal Prof. Malesani che riguarda l'integrale riassetto del Ciuffenna nel tratto compreso tra la confluenza in Arno e la cassa La Penna;

- prevede la realizzazione del tratto di pista ciclabile in fregio al torrente Ciuffenna e della viabilità pubblica di accesso all'area compresa tra il torrente ed il comparto;
- è collegato alla realizzazione degli interventi a servizio della struttura comunale di cui all'area F3_TER_04 "Centro protezione civile e strutture tecniche comunali", compresa l'acquisizione e cessione della stessa come da "*Progetto preliminare per la realizzazione del nuovo magazzino comunale*" approvato con D.G.C. n. 245/2015;

Rilevato altresì che in seguito alla citata D.C.C. n. 53 del 30-09-2015 (rif BURT n.43 del 28.10.2015) con la quale è stata approvata la Variante n.03 al comparto in oggetto l'Amministrazione ha messo in essere una serie di provvedimenti al fine di arrivare all'attuazione del comparto ed alla realizzazione delle subordinate opere pubbliche, dettagliati nel capitolo della reiterazione del vincolo all'interno della Relazione del Responsabile e che pertanto la riproposizione del vincolo è necessaria anche al rispetto di detti provvedimenti;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1999, n. 179, con riferimento al criterio di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e della previsione del relativo indennizzo;

Visto che il disposto dell'art. 39 del DPR n. 327/2001 ha natura ricognitiva del preesistente quadro normativo e che per tale motivo non impone l'indicazione di un indennizzo nel caso di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (e, dunque, la relativa copertura finanziaria), poiché la sua spettanza o meno è del tutto eventuale e va accertata solo quando il vincolo sia stato effettivamente reiterato;

Precisato a tal fine:

- che, occorre individuare dei criteri utili ai fini del calcolo dell'indennizzo eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, e s.m.i.;
- che il procedimento di riconoscimento al diritto di indennizzo potrà essere avviato su istanza motivata del privato, nella quale risulti individuato e dimostrato il danno subito a fronte della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio a mezzo del Regolamento Urbanistico;
- che, in attesa di una organica risistemazione della materia, l'indennizzo potrà essere riconosciuto solo se è veramente dimostrabile un danno subito dai proprietari a seguito della reiterazione del vincolo e lo stesso sarà pari a una sola parte, proporzionata al danno effettivamente cagionato e dimostrato;
- che il danno risarcibile dovrà riguardare o il mancato uso normale del bene ovvero la riduzione di utilizzazione dello stesso o la diminuzione del prezzo di mercato a seguito della sola precedente previsione urbanistica non realizzata;

Valutata l'impossibilità al momento di quantificare con esattezza l'ammontare complessivo della somma occorrente ai fini dell'eventuale indennizzo per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio di cui trattasi;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, allegata al presente provvedimento, redatta ai sensi degli artt.18 e 32 della L.R. 65/2014, con inclusa Relazione del Garante dell'informazione e partecipazione, allegata e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale il Responsabile del Procedimento, arch. Laura Magni, dichiara e

certifica che:

- la presente variante al Regolamento Urbanistico risulta conforme alla LRT 65/2014 e s.m.i, ai relativi regolamenti di attuazione ed alle norme ad essa correlate nonché coerente con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima LRT 65/2014 e con gli altri piani o programmi di settore vigenti approvati dai soggetti istituzionalmente competenti;
- ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.R. 65/2014, la presente variante rientra nelle tipologie di cui all'art.30, comma 2 della L.R. 65/2014 in quanto:
 - 1) ha per oggetto aree interne al territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014;
 - 2) non introduce previsioni di grandi strutture di vendita di cui all'art.26 comma 1.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014 nel quale si precisa che *“..le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata”*, il Garante dell'informazione e della partecipazione, per le motivazioni esplicitate nella relazione allegata, ha predisposto un minimo programma di informazione;

Preso atto che l'art. 5 della LRT 10/2010 al comma 3 *ter* dispone : *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”*;

Dato atto che l'Autorità Competente in materia di VAS ha esaminato la presente variante e la Relazione Motivata nella seduta del 21-01-2021 e che con apposito *“Provvedimento Motivato”* di cui alla determinazione n° 170/2021, allegato alla presente deliberazione, ha escluso la stessa variante dalla procedura di VAS esprimendosi come segue:

- *“DI ESCLUDERE la Variante semplificata al Regolamento Urbanistico n° 14, ai sensi dell' art. 30 e 32 della L.R. 10/11/2014 n.65, finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio decaduto per l'attuazione della previsione urbanistica “F4_Ter_01 – Area Ex-Macelli” sita nel Capoluogo”, dal procedimento di assoggettabilità a VAS e altresì di VAS ai sensi dell'art.5 comma 3-ter della L.R.10/2010”*;

Dato inoltre atto che la Commissione Consiliare Consultiva Servizio Assetto Programmazione del Territorio è stata convocata nei termini di legge (seduta del 25/01/2021);

Precisato che:

- nel rispetto delle disposizioni dell'art.104 della L.R 65/2014, non si è proceduto al deposito degli elaborati presso l'ufficio Regionale del Genio Civile di Arezzo visto quanto prescritto dall'art. 3 del Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R:
- 2. [...] *Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini, nei casi di:*
 - *varianti che riguardano la riproposizione di vincoli preordinati all'esproprio;*

- *varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici; [...]*
- 3. *Nei casi di cui al comma 2 nell'atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell'esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d'interesse.*
- si richiama il n° di deposito, eseguito ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011, assegnato alla precedente variante che ha interessato il presente comparto - Variante n°03 al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 10/11/2014 n.65. Modifiche all'area denominata zona F4_Ter-01 "Area ex-Macelli" - resa poi operativa con Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 30.09.2015 (rif. BURT n.43 del 28.10.2015), avvenuto in data 24/07/2015 con n. di deposito 3427 presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile del Valdarno Superiore.

Attesa pertanto la necessità di adottare la variante al vigente Regolamento Urbanistico comunale, con la procedura prevista legge regionale in materia di governo dl territorio L.R.65/2014;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e agli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Acquisito inoltre il parere di regolarità contabile ai sensi e agli effetti del medesimo art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in quanto il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03 luglio 2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 10 novembre 2014 n.65 "Norme per il governo del territorio", ai sensi della quale si formerà la presente variante;
- la L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" e successive modifiche e integrazioni;
- il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico approvato con la D.C.R. n.37 del 27.04.2015;
- il D.P.R. n. 327 del 08 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
-

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

Con voti n. _____

Espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **Di richiamare** la sopraesposta narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di adottare come adotta**, ai sensi e agli effetti dell'art.32 della L.R n.65/2014, la "VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO N° 14, AI SENSI DELL'ART. 30 E 32 DELLA L.R. 10/11/2014 N.65, FINALIZZATA ALLA REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO DECADUTO PER L'ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE URBANISTICA "F4_TER_01 – AREA EX-MACELLI" SITA NEL CAPOLUOGO", costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica di variante;
 - Elab.01 -N.T.A del R.U. _Stato vigente;
 - Elab.02 -N.T.A del R.U. _Stato modificato;
3. **Di precisare** che le previsioni contenute nella variante al Regolamento urbanistico comportano l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree che non risultino già di proprietà dell'Amministrazione Comunale o altri di Enti e soggetti pubblici o la reiterazione parziale di vincoli precedentemente apposti e che hanno perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale;
4. **Di precisare altresì** che le aree sopra indicate sono individuate nella Relazione del Responsabile del procedimento, allegata alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale, oltre che nel progetto "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico Zona F4_Ter-01 - Area Ex-Macelli*" di cui alla D.G.C. n. 228/2015, richiamato in premessa;
5. **Di dare atto** che per quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 il vincolo preordinato all'esproprio apposto con la presente variante al Regolamento urbanistico diverrà operante a partire dall'efficacia dell'atto, ovvero dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso relativo all'approvazione dello stesso;
6. **Di dare mandato** agli uffici competenti di procedere, per i motivi evidenziati in premessa, alla comunicazione dell'avviso di apposizione del vincolo espropriativo mediante comunicazione personale agli interessati nonché alle pubblicazioni di rito;
7. **Di prendere atto** di quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 327 del 08.06.2001 s.m.i, a proposito dell'indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili che comportino la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio e di quanto specificato a riguardo in narrativa, cui si rimanda;
8. **Di dare atto** che gli elaborati sopra elencati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
9. **Di dare atto** che Relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi degli artt.18 e 32 della L.R. 65/2014, con inclusa Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione, allegata alla presente deliberazione ed

esplicitata in narrativa, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

10. **Di dare atto** dell'esclusione della variante in oggetto dal procedimento di assoggettabilità a VAS e altresì di VAS ai sensi dell'art.5 comma 3-ter della L.R.10/2010 così come disposto dal pronunciamento del "Provvedimento Motivato" emesso in data 21-01-2021, (determinazione n° 170/2021), allegato alla presente deliberazione.
11. **Di disporre** che il Servizio Edilizia Ambiente Urbanistica provveda al proseguimento dell'iter procedurale previsto per il presente atto ai sensi di quanto disposto dall'art.32 della legge regionale 65/2014.
12. **Di trasmettere** alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo la presente deliberazione completa dei suoi allegati, come previsto dall'art. 32 della legge sopra richiamata.
13. **Di disporre altresì** che, ai sensi del medesimo art.32, gli atti relativi al presente provvedimento siano resi accessibili sul sito istituzionale, depositati presso l'ufficio Edilizia Ambiente Urbanistica e consultabili per trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine chiunque potrà prenderne visione e presentare le opportune osservazioni.
14. **Di prendere atto** del programma di informazione, descritto nella relazione allegata, predisposto dal Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 della L.R. 65/2014 e di disporre l'attuazione.
15. **Di dichiarare** con voti n. _____ la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del'art. 134, 4° comma del D. lgs 18.08.2000 n.267.
16. **Di procedere** alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico de comune del presente provvedimento.

Allegati:

- 1 Relazione del Responsabile del Procedimento redatta ai sensi degli art.18 e 32 della L.R. 65/2014, con inclusa Relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione.
- 2 Relazione tecnica di variante;
- 3 Elab.01 -N.T.A del R.U. _Stato vigente;
- 4 Elab.02 -N.T.A del R.U. _Stato modificato;
- 5 Provvedimento Motivato di ESCLUSIONE emesso dall'Autorità Competente VAS.

L'ISTRUTTORE
Ferrini Eleonora

IL PROPONENTE
TRABUCCO LUCA

IL RESPONSABILE DI AREA
Avv. Massimo Bigoni